



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 marzo 2012 (15.03)
(OR. en)

7304/13

Fascicolo interistituzionale:
2011/0288 (COD)

AGRI 160
AGRISTR 33
AGRIORG 38
AGRIFIN 51
CODEC 536

DOCUMENTO DI LAVORO

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	5459/13, 5837/13, 5838/13, 6262/13 + COR 1, 6285/13, 6484/13 + COR 1, 6740/13 + REV 1
n. prop. Comm.:	15426/11 + REV 1 (en, fr, de) - COM(2011) 628 definitivo/2 14314/12 - COM(2012)551 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (<i>riforma della PAC</i>) - <i>Progetto di regolamento consolidato della presidenza</i>

Si trasmette per le delegazioni, in allegato, il progetto di regolamento consolidato preparato dalla presidenza.

Il testo contiene tutte le modifiche per cui la presidenza ha constatato l'ampio sostegno delle delegazioni in sede di Comitato speciale Agricoltura, di Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e di Gruppo "Questioni agrofinanziarie" (AGRIFIN) nonché le modifiche finali suggerite dalla presidenza per risolvere le questioni in sospeso. Tutte le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in grassetto sottolineato e con [...]. S'invitano inoltre le delegazioni a prendere nota che i considerando saranno adattati successivamente.

Le modifiche seguenti che sono nuove rispetto alle precedenti versioni rivedute sono indicate in grassetto sottolineato corsivo:

- (1) All'articolo 66, paragrafo 3 e all'articolo 77 bis, paragrafo 3, il termine "gruppi" è stato inserito in modo da contemplare i gruppi diversi dalle associazioni effettive.
 - (2) All'articolo 66, paragrafo 4, lettera d), la formulazione è stata adeguata in modo da contemplare le misure previste nel progetto di regolamento sulla OCM unica che non costituiscono né i regimi di aiuto né le misure di sostegno (ad es. i contingenti di importazione).
 - (3) All'articolo 71, paragrafo 1 non è stata stabilita alcuna cifra specifica per il margine di tolleranza. Tali cifre specifiche sarebbero decise dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati in base all'articolo 78, lettera b).
 - (4) All'articolo 71, paragrafo 2, la seconda frase è stata soppressa. Dato che gli Stati membri hanno chiesto la sostituzione dei termini "tengono conto" con "possono tener conto", la frase non conteneva più eventuali diritti o obblighi. Era pertanto inopportuno mantenere tale frase come disposizione vigente, ecco perché è stato proposto di inserirla invece come considerando.
 - (5) All'articolo 77 il testo è stato modificato come suggerito dalle delegazioni danese, tedesca e svedese.
 - (5) All'articolo 98, il testo è stato allineato al trattato di adesione della Croazia¹.
-

¹ GU L 112 del 24.4.2012.

**PROGETTO DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea²,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
[...]⁴[...]
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
[considerando quanto segue:

² GU C ... , pag. ...

³ GU C ... , pag. ...

⁴ [...]

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"⁵ espone le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁶, quale modificato dal regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2010)...(*allineamento Lisbona*)]⁷. Dell'esperienza maturata con l'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le disposizioni.
- (2) [...]

⁵ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

⁶ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁷ GU L ..., pag.

- (3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda [...] le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, [...] le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, [...] le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, **la modifica della somma delle entrate o dei pagamenti al di sotto della quale il documento commerciale delle imprese non dovrebbe di norma essere verificato in virtù del presente regolamento**, [...] **le esigenze di controllo nel settore vitivinicolo**, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti e le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e le [...] **misure transitorie**. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (4) La PAC comporta una serie di misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito due Fondi agricoli europei: il Fondo europeo agricolo di garanzia ([...] FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ([...] FEASR). È opportuno mantenere questi due Fondi.
- (5) È opportuno che il regolamento (UE) n. [RF]/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione⁸ e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino alle misure previste dal presente regolamento. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni connesse alla gestione concorrente con gli Stati membri, basata sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, nonché disposizioni sul funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio; occorre rispettare tali disposizioni nel quadro del presente regolamento.

(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali. Il concetto di forza maggiore nell'ambito dei regolamenti agricoli dovrebbe essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia⁹.

- (6) È necessario che le spese della PAC, comprese quelle per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti Fondi.

⁸ GU L ..., pag....

⁹ **Cfr. per es. Causa C-210/00, punto 79 o Causa T-220/04, punto 175.**

- (7) È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento, per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico dei servizi della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.
- (8) È importante che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche [...] **adottare e coordinare** misure correttive e [...] **tenere** la Commissione [...] informata del seguito dato, oltre che garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.
- (9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. Occorre quindi prevedere espressamente che possono essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.
- (10) Per permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia comunque impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

- (11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi e le norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, nonché il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. PD/xxx... del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune¹⁰. Infine, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe contemplare determinati elementi connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle acque, alla notifica delle malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, nonché allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole.
- (12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
- (13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.

¹⁰ GU L ..., pag.

- (14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli e facilitare il monitoraggio delle spese agricole.
- (15) Nell'ambito del rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio, del , che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹¹ [QFP].
- (16) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti non superino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti proposti dalla Commissione o adottati dal legislatore o dalla Commissione nel quadro della PAC e finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.
- (17) Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003¹², il quale permette di adattare il livello del sostegno diretto. Nello stesso contesto occorre autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti necessari qualora essi non siano stati fissati dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano.

¹¹ GU L ..., pag.

¹² GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

- (18) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria¹³ e del regolamento (CE) n. xxx/xxx [QFP].
- (19) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

¹³ GU L ..., pag.

- (20) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese sostenute con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.
- (21) È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.
- (22) Il regolamento (UE) n. CR/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹⁴, prevede disposizioni applicabili al sostegno finanziario concesso dai Fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali disposizioni comprendono anche alcune norme sull'ammissibilità delle spese, sulla gestione finanziaria e sui sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi agricoli, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. CR/xxx.

¹⁴ GU L ..., pag.

- (23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti, e fissare i limiti di una tale misura.
- (24) Oltre al prefinanziamento è opportuno operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. Occorre fissare i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e le modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.
- (25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale. Questo principio, sancito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, deve essere mantenuto ed essere applicato sia al FEAGA che al FEASR.
- [...]

- (26) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per il FEAGA e il FEASR. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni è emerso che, nella prassi, vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo, ma le subordinano a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. L'autorità di bilancio ha ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. In questo contesto è necessario chiarire il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili sia al FEAGA che al FEASR. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto con una formulazione più chiara che rispecchi le prassi amministrative in vigore. La possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali deve essere estesa ai casi di negligenza nel recupero di pagamenti irregolari, pur mantenendo la procedura in due tappe prevista per operare tali riduzioni o sospensioni.

- (27) La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. [...]
- (28) Per permettere che le risorse finanziarie del FEAGA e del FEASR possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 1290/2005 sia completato con gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Anche il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fidejussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate¹⁵ conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il regolamento (CEE) n. 352/78 dovrebbe pertanto essere abrogato.

¹⁵ GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1.

- (29) Il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune¹⁶ e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il citato regolamento (CE) n. 814/2000 contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE) n. xxx/xxx[FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 814/2000 e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'efficace comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020 – Parte II: schede tematiche¹⁷.
- (30) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

¹⁶ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

¹⁷ COM(2011) 500 final, pag. 7.

- (31) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.
- (32) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.
- (33) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa unionale.
- (34) È necessario che la Commissione, la quale, **in virtù dell'articolo 317 del trattato**, ha il compito di [...] **dare esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri** decida, **mediante atti di esecuzione**, in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa dell'Unione. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. CR/xxx.

- (35) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa dell'Unione e a cui non si ha diritto. **Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 24 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha approvato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che constata che si è verificata un'irregolarità.** È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile **una parte** delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. È necessario che le norme si applichino a tutti gli importi non ancora recuperati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, appare anche giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. **Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra l'Unione e lo Stato membro.** È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, specificando tuttavia che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. Occorre anche stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.
- (36) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.

- (37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹⁸. **È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti legislativi e non legislativi dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative.**
- (38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.
- (39) Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. È necessario che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale in modo da rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni.

¹⁸ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

- (40) È necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema integrato di gestione e di controllo di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e dal regolamento (UE) n. SR/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹⁹. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per altri regimi di sostegno unionali.
- (41) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
- (42) Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.
- (43) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia²⁰. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.

¹⁹ GU L ..., pag.

²⁰ GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

- (44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.
- (45) I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debtrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.
- (46) Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. È opportuno prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.
- (47) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debtrici stabilite in paesi terzi.
- (48) Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode.

- (49) È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.
- (50) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001²¹, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²² e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)²³. Nell'ambito di questo meccanismo, noto come "condizionalità", gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

²¹ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

²² GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

²³ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- (51) Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Questo legame intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie a una maggiore coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali.
- (52) Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e deve pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne il campo di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la sua coerenza sia garantita e resa più visibile. Per questo motivo è necessario redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano le autorità nazionali anziché i beneficiari. Appare pertanto necessario adeguare il campo di applicazione in merito a tali aspetti. Occorre inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2014 e nel 2015.
- (53) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.
- (54) Per quanto riguarda la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque²⁴, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2013.

²⁴ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- (55) Per quanto riguarda la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi²⁵, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva citata, i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno progressivamente secondo un calendario e in particolare i principi generali della difesa integrata si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2014.
- (56) In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose²⁶ deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per conservare le regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterranee è opportuno, in attesa dell'inserimento della direttiva 2000/60/CE nel campo di applicazione della condizionalità, adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE.
- (57) La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione.

²⁵ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

²⁶ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

- (58) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzo del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono contribuire a prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme per gestire in modo migliore le risorse idriche, i suoli, lo stock di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.
- (59) È necessario che i beneficiari abbiano una visione precisa dei loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro devono essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.
- (60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata.
- (61) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.

- (62) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.
- (63) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.
- (64) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.
- (65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo occorre stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare deve dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro²⁷ e completano disposizioni analoghe contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2799/98.
- (66) Occorre stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.

²⁷ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

- (67) È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.
- (68) È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione, **tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi**, crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.
- (69) Si applica la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²⁸ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁹.

²⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (70) Nella sentenza resa il 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e 93/09* la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalide le disposizioni dell'articolo 42, punto 8 ter, e dell'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi.
- (70 bis) In seguito a tale sentenza e in attesa dell'adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il regolamento (CE) n. 259/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione*** per stabilire espressamente che l'obbligo di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari non si applica alle persone fisiche.
- (70 ter) Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell'industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della società civile e delle istituzioni dell'Unione. In quell'occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell'Unione e relativamente al rispetto della proporzionalità all'atto della pubblicazione di tali informazioni. Nella conferenza delle parti interessate si è discussa l'eventuale necessità di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all'obiettivo di una maggiore protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, senza tuttavia andare al di là di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalità.

(70 quater) Nella sentenza citata la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Occorre analizzare quest'obiettivo alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà di applicazione dal 1° gennaio 2014. Nel suddetto quadro, i controlli da parte delle amministrazioni nazionali non possono essere esaustivi e, in particolare, per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione di beneficiari. Un aumento dei tassi minimi di controllo oltre i livelli attualmente in vigore creerebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali e non sarebbe efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre il nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco. Stando così le cose, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari di stanziamenti agricoli rafforza il controllo pubblico dell'utilizzo di tali stanziamenti e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Appare opportuno permettere alle autorità nazionali di affidarsi al controllo pubblico nell'applicare le nuove regole che semplificano il processo amministrativo di attuazione dei Fondi dell'Unione e che riducono i connessi costi amministrativi, avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti delle frodi e di usi scorretti dei fondi pubblici e scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari.

(70 quinquies) L'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, può essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull'identità del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- (70 sexies) La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto, oltre che alla natura e alla finalità dell'aiuto, permette al pubblico di conoscere da vicino l'attività che beneficia di un sussidio e la finalità della sua concessione. Questo contribuisce a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.
- (70 septies) Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, occorre tener conto dell'entità dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, è opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda l'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.
- (70 octies) È opportuno che tale soglia rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il regolamento xxx/xxx [PD] istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'articolo 49 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza è opportuno utilizzare gli stessi criteri per fissare soglie specifiche per Stato membro ai fini della pubblicazione del nome di un beneficiario. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione deve contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.

(70 nonies) Inoltre, rendere accessibili al pubblico tali informazioni rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, la popolazione locale è spinta a vedere da vicino esempi concreti dei "beni pubblici" forniti dall'agricoltura e a sostenere la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo. Ne risulta inoltre rafforzata la responsabilità individuale degli agricoltori nell'uso dei fondi pubblici ricevuti.

(70 decies) Data l'estrema importanza dell'obiettivo perseguito, ossia il controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell'obbligo di protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

(70 undecies) Per osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno, prima della pubblicazione, informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano e del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Occorre inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla direttiva 95/46/CE e delle procedure applicabili per esercitarli.

(70 duodecies) Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo più indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, occorre stabilire nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni riguardanti tutti i beneficiari di stanziamenti dei Fondi agricoli.

- (71) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. [...] ³⁰ [...]

(71 bis) Le competenze di esecuzione riguardanti [...] ³¹ dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ³².

- (72) Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

³⁰ [...]

³¹ **Da completare una volta concordato l'elenco di tali atti di esecuzione.**

³² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (73) **[...]È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e il versamento di pagamenti supplementari ovvero l'applicazione di deduzioni nel contesto delle modalità per i pagamenti mensili senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.**
- (74) Il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti abrogati dal presente regolamento a quelle previste dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.
- (75) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, è necessario che alcune disposizioni, relative in particolare alla gestione finanziaria dei fondi, si applichino a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario.
- (76) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere³³.**

³³ **Parere del 14 dicembre 2011, GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1. Considerando da adeguare per chiarire che è possibile continuare il trattamento di dati ai fini di altri regimi di aiuto.**

(77) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e focalizzandosi sulle sue priorità, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

- a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale;
- b) al sistema di consulenza aziendale;
- c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
- d) al regime della condizionalità;
- e) alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Termini usati nel presente regolamento

- (1) [...] "A[...]agricoltore", "attività agricola" e "superficie agricola": **un agricoltore, un'attività agricola e una superficie agricola ai sensi** [...] dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] [...];
- (2) **"azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3 ai fini del titolo VI;**

- (3) [...] "pagamenti diretti": [...] i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] [...];
- (4) "legislazione agricola settoriale": gli atti applicabili adottati in base all'articolo 43 del trattato nel quadro della politica agricola comune e, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a detti atti, nonché la parte II del regolamento (UE) n. [CR/2012] per quanto riguarda il FEASR;
- (5) *"ff.../orza maggiore"* e "circostanze eccezionali": laddove contemplate nel presente regolamento con riferimento al regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] e al regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono in particolare essere riconosciute in casi quali:
- a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
 - f) l'esproprio di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda; [...]
- (6) "parcella agricola": una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del regolamento (UE) xxx/xxx[PD] è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

- (7) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- (8) "domanda unica": la domanda per beneficiare del regime di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 3;
- (9) "pagamento diretto per superficie": il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo [...] 4 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, [...] il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo [...] V del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006, dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006, dove il sostegno è versato per ettaro;

- (9 bis) "misure di sviluppo rurale connesse alla superficie": forestazione e imboschimento di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento xxx/xxx [SR] ad esclusione dei costi di impianto, l'allestimento di sistemi agroforestali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento xxx/xxx [SR] ad esclusione dei costi di impianto, i pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 29 del regolamento xxx/xxx [SR] ad esclusione del paragrafo 9 di tale articolo, l'agricoltura biologica di cui all'articolo 30 del regolamento xxx/xxx [SR], le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque di cui all'articolo 31 del regolamento xxx/xxx [SR], le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento xxx/xxx [SR], i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35 del regolamento xxx/xxx [SR], il finanziamento di pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia di cui all'articolo 40 bis del regolamento xxx/xxx [SR], dove il sostegno è versato per ettaro, e, se del caso, il sostegno concesso ai sensi dell'articolo 31, lettere b) e c) del regolamento (CR)/xxx;**
- (10) "criterio": nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.**

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

Capo I

Fondi agricoli

Articolo 3

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
 - a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito "FEAGA");
 - b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "FEASR").
2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 4

Spese del FEAGA

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto dell'Unione:
 - a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
 - b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;

- c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
- d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui rispettivamente agli articoli 21 e 155 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto dell'Unione:

- a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
- b) le misure adottate in conformità alla normativa dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
- d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 5

Spese del FEASR

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità alla legislazione dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale [...].

Articolo 6

Altre spese compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare direttamente, ciascun Fondo per quanto di sua competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le azioni di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della politica agricola comune. Queste azioni comprendono in particolare:

- a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
- c) le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità all'articolo 22;
- d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;
- e) la trasmissione di informazioni sulla politica agricola comune in conformità all'articolo 47;
- f) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

- g) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio³⁴, che operano nell'ambito della politica agricola comune;
- h) le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
- i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

³⁴ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

Capo II

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1. Gli organismi pagatori sono [...] servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che **dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio** [...] che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, lettera a).

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al **minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate** [...].

3. Entro il [...] **15** febbraio [...] dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
- a) i conti annuali delle spese eseguite in conformità ai compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 53;
 - b) una dichiarazione [...] di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni [...];
 - c) una sintesi **annuale** delle [...] relazioni [...] **finali** di audit e **dei controlli [...]** **effettuati**, compresa un'analisi della [...] **natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi**, nonché le azioni correttive [...] da intraprendere.

La Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può prorogare a titolo eccezionale al massimo fino al 1° marzo il termine del 15 febbraio.

4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo, in appresso "l'organismo di coordinamento", incaricato di:
- a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - b) [...]

- c) [...] **adottare o coordinare, a seconda dei casi,** misure [...] **intese ad ovviare** alle lacune di natura comune e **tenerne** informata la Commissione [...];
- d) promuovere [...] l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

L'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri per l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a).

- 5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
- 6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico delle quali sono responsabili e se ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8

Poteri della Commissione

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme particolareggiate riguardanti:[...]

- a) **le** condizioni minime **di cui all'articolo 7, paragrafo 2** [...] nonché [...] la procedura per il rilascio e la revoca del riconoscimento **degli organismi pagatori e per la loro supervisione**;

- b) le funzioni dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4; [...]
- c) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi di coordinamento e [...] la procedura di rilascio e di revoca del riconoscimento degli stessi;
- d) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

2. [...]

a) [...]

b) [...]

[...] **Tali** atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 9

Organismi di certificazione

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla [...] completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la regolarità delle spese di cui la Commissione ha chiesto il rimborso [...]. Il parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente dall'organismo pagatore **e organismo di coordinamento** interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo, **e possiede la competenza tecnica necessaria**.

2. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce norme relative [...] **ai compiti** degli organismi di certificazione, [...] **inclusi i controlli**, [...] ai certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento. [...] **Tenuto conto della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:**

- a) **i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;**
- b) **le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dalla legislazione dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO III

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12

Principio e campo d'applicazione

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema **inteso a** fornire consulenza ai beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda ([...] "sistema di consulenza aziendale"), **che è** gestito da uno o più organismi designati. Gli organismi designati possono essere pubblici o privati.
2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
 - a) i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
 - b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.[...]
 - c) [...]
 - d) [...].

3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:
- a) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle **piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri, delle aziende che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e di altre** aziende [...];
 - b) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR];
 - c) **i requisiti minimi o le azioni [...] nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità, della protezione delle risorse idriche, della comunicazione di malattie degli animali e delle piante e dell'innovazione, [...] quali definite nell'allegato I del presente regolamento.**

Articolo 13

Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti **che operano** nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A [...] tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi designati di cui all'articolo 12 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza **nell'esercizio** della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate **nel corso** della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.
3. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi designati.

Articolo 14

Accesso al sistema di consulenza aziendale

[...] Indipendentemente dal fatto che percepiscano un sostegno nell'ambito della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, i beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

In tal caso, essi assicurano [...] che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15

Poteri della Commissione

1. [...]
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale **onde renderlo pienamente operativo**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Capo I

FEAGA

SEZIONE 1

FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Articolo 16

Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP].
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione **adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 112**, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.

Articolo 17

Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 18

Modalità relative ai pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva **l'applicazione degli [...]** articoli 53 e 54, per le spese sostenute nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre.
Le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 43 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione **adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 112**, di versare pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. Il comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1 ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 19

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20

Spese connesse all'intervento pubblico

1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
2. Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:
 - a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
 - b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.

3. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

[...]**4.** Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 21

Acquisizione di immagini satellitari

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità alle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini **satellitari** e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22

Monitoraggio delle risorse agricole

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico dei terreni agricoli e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c), le modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati, un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE 2

DISCIPLINA DI BILANCIO

Articolo 24

Rispetto del massimale

1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.

Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari in caso di applicazione dell'articolo 43.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], corretti degli adattamenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 25

Disciplina finanziaria

1. Per garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP] per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Consiglio fissa tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.
3. In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. Entro il 1° dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3.
5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo [149, paragrafo 3], del regolamento (UE) n. FR/xxx, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
- [6. **Al momento** [...] dell'applicazione del presente articolo [...] l'importo autorizzato dall'autorità di bilancio per la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al [punto 14] dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria **è incluso nella determinazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti**³⁵.]

³⁵ **Questa formulazione intende riflettere le conclusioni del Consiglio europeo sul QFP (doc. EUCO 37/13) ma sarà subordinata a considerazioni riguardanti il contenuto dell'accordo interistituzionale.**

Articolo 26

Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N + 1.
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio, **nel qual caso la base giuridica della misura pertinente è [...]** l'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio, **nel qual caso la base giuridica della misura pertinente è [...]** l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:
 - a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria, mediante atti di esecuzione, l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
 - b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;

- c) stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;
- d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 27

Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina a tale scopo le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 28

Tasso di cambio di riferimento

1. Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.
2. Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:
 - a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;
 - b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio.

Capo II

FEASR

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FEASR

Articolo 29

Divieto di doppio finanziamento

[...] Salvo per quanto riguarda il sostegno di cui **all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2**, del regolamento (UE) n. xxx/SR **[...]**, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 30

Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1. In conformità all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. CR/xxx, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2. Si applica l'articolo 81 del regolamento (UE) n. FR/xxx.

SEZIONE 2

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 31

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dalla legislazione dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 32

Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

SEZIONE 3

CONTRIBUTO FINANZIARIO AI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 33

Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale

1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

[...] [...] Al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Versamento del prefinanziamento

1. Una volta adottata la **decisione** con cui approva il programma **di sviluppo rurale**, la Commissione versa **allo Stato membro** un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale **è corrisposto in rate come segue: [...]**
 - a) **nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma di sviluppo rurale per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma di sviluppo rurale per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143;**
 - b) **nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma di sviluppo rurale per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma di sviluppo rurale per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143;**
 - c) **nel 2016: 1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma di sviluppo rurale per l'intero periodo di programmazione.**

Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata sostenuta alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 53 prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 35

Pagamenti intermedi

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura.
2. La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.
3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
 - b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
 - c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.

4. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.
5. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 39 e fatta salva [...] **l'applicazione** degli articoli 53 e 54.
6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. [CR] non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7. Si applica l'articolo 74 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Articolo 36

Versamento del saldo e chiusura del programma

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. [CR] e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.
2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 37, paragrafo 5.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 37.

Articolo 37

Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del [...] **terzo** anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. [CR], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.
3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+[...] **3**.
4. Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:
 - a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + [...] **3**;
 - b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda l'importo da dichiarare entro la fine dell'anno precedente.

5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

SEZIONE 4

[...]

Articolo 38

[...]

[...]

[...]

Articolo 39

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolo 40

[...]

[...]

[...]

Capo III

Disposizioni comuni

Articolo 41

Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 42

Rispetto dei termini di pagamento

1. Qualora la legislazione dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, **in conformità con i paragrafi 1 bis e 1 ter,** in base al principio di proporzionalità.

1 bis. Quando le spese pagate dopo i termini previsti sono inferiori alle soglie applicabili che possono essere fissate al 5% al massimo delle spese pagate entro i termini previsti, dette spese sono ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione senza che sia applicata alcuna riduzione dei pagamenti.

Quando le spese effettuate dopo i termini stabiliti sono superiori a tali soglie, e a condizione che tali spese siano pagate al più tardi il quarto mese successivo al mese in cui è giunto a scadenza il termine di pagamento, sono ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione, seppure ridotte, tenuto conto del principio di proporzionalità.

La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le soglie applicabili e le rispettive condizioni di applicazione, fatta salva la soglia massima del 5% di cui al secondo capoverso e, in caso di superamento di tali soglie, le condizioni e le limitazioni delle riduzioni di pagamenti in relazione alla durata del ritardo di pagamento constatato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

- 1 ter.** Al fine di **pagare le spese prima dei termini stabiliti per il finanziamento unionale in circostanze specifiche limitando nel contempo l'impatto finanziario [...]**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti **le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari entro i termini previsti, tenuto conto del principio di proporzionalità [...]**.
- 2.** [...]

Articolo 43

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

1. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dalla legislazione dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35.

2. Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se [...] **se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari;**
 - b) se le lacune di cui alla lettera a) hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale e
 - c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione a breve termine.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti sostenute dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al primo comma, non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori periodi non superiori a 12 mesi se persistono le condizioni che danno luogo alla riduzione o alla sospensione. Il periodo non è prorogato se cessano di sussistere tali condizioni.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Le decisioni relative ai pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità al principio di proporzionalità e non pregiudicano [...] **l'applicazione** degli articoli 53 e 54.
4. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 44

[...]

[...]

Articolo 45

Destinazione specifica delle entrate

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo [18] del regolamento (UE) n. FR/xxx:
 - a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 42, dell'articolo 53 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 54 e 56, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;
 - b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, **sezione III**, del regolamento [...] (CE) n. **1234/2007 del Consiglio**³⁶[...];
 - c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;
 - d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità alle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;

³⁶ GU L **299 del 16.11.2007**, pag. **1**.

- e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma della legislazione dell'Unione adottata nel quadro della politica agricola comune, escluso lo sviluppo rurale. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.
3. Il presente regolamento si applica *mutatis mutandis* alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [150 e 151] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

Articolo 46

Contabilità separata

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e per il FEASR.

Articolo 47

[...]Misure di informazione

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la politica agricola comune e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica, ripristinare la fiducia dei consumatori in seguito a crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i [...] **cittadini** a comprenderlo.

Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

- a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
- b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

- 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. FR/xxx.
- 4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1.
- 5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 48

Poteri della Commissione

1. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
2. [...]
3. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. FR/xxx, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 del presente regolamento recanti disposizioni in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
4. [...]

5. [...]
- [...]
- [...]
- [...]
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
7. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
- a) [...] il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - b) le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
 - c) [...]

(c[...]) il rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e l'applicazione delle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 43, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IV

Liquidazione contabile

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 49

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio³⁷, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:
 - a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
 - b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
 - c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

³⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 1073/1999³⁸ e (CE) n. 2185/96, le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, **tenendo conto dell'impatto dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo.** A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 50

Accesso all'informazione

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.

³⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica agricola comune, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.

Articolo 51

Accesso ai documenti

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. **Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 52, secondo comma.**

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 52

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
- b) gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50;
- c) le modalità relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 51, compresa la forma e la durata della memorizzazione.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE II

LIQUIDAZIONE

Articolo 53

Liquidazione contabile

1. Anteriormente al **31 maggio** [...] dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
2. La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 54.

Articolo 54

Verifica di conformità

1. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, gli importi da escludere dal finanziamento unionale qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità alla legislazione dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 77 del regolamento (UE) n. CR/xxx. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato all'Unione. **Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati con uno sforzo proporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando sia impossibile, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, identificare l'entità e l'importo dell'inosservanza constatata o effettuare una rettifica per estrapolazione.**
3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.
- In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che [...] **ne tiene conto** prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento. **La Commissione motiva la sua decisione, in particolare se decide di non seguire una o più raccomandazioni contenute nella relazione.**
4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
- a) le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
 - b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

- c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle proprie ispezioni.

5. Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

- a) irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;
- b) aiuti nazionali [...] per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui [...] all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro una lettera di messa in mora in conformità all'articolo 258 del trattato;
- c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le conclusioni delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

Articolo 55

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:

- a) della liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;

- b) della verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compresi **i criteri e la metodologia per applicare rettifiche estrapolate o forfettarie nell'intento di consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'entità delle rettifiche finanziarie da applicare,** lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE III

IRREGOLARITÀ

Articolo 56

Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro [...] **24 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha approvato e, se del caso, ricevuto una relazione o un documento analogo che constata che si è verificata un'irregolarità.** Gli importi corrispondenti, **al momento della richiesta di restituzione, sono inseriti [...]** nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, **il 50% delle** conseguenze finanziarie del mancato recupero **è** a carico dello Stato membro interessato e **il 50% è a carico del bilancio dell'Unione,** fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA e al FEASR, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale.

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:
- a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o
 - b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
5. Mediante atti di esecuzione la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:
- a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
 - b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;
 - c) se ritiene che le irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 2. Prima dell'adozione di tali atti di esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Articolo 57

Disposizioni specifiche per il FEAGA

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il [...] **20%** a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 58

Disposizioni specifiche per il FEASR

Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento **dell'Unione** [...] nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 59

Competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme particolareggiate per quanto riguarda le condizioni e procedure per il recupero [...] dei pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, nonché l'obbligo degli Stati membri di riferire alla Commissione. [...]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 60

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
 - a) accertare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - b) offrire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
 - c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
 - d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità alla legislazione dell'Unione o, in sua mancanza, alla legislazione nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
 - e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 61

Principi generali dei controlli

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto **e di pagamento**, completati da controlli in loco.

1 bis. a) Nei casi che saranno forniti dalla Commissione in base alla lettera b), le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette o adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi o semplici errori amministrativi riconosciuti dall'autorità competente.

b) La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche ai settori **in cui il rischio di errori è più elevato**.
3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.
4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo agli aiuti nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.
5. **Le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, tenendo conto del principio di proporzionalità.**

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità particolareggiate per quanto riguarda l'attuazione del primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 62

Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 63

Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 64

Competenze della Commissione in materia di controlli

- 1. [...]
- 2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare:

- a) i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;
- b) il livello minimo dei controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad aumentare numero dei controlli o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;
- c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
- d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
- e) laddove lo richiedano le esigenze specifiche della corretta gestione del regime, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹;
- f) per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. xxx[PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocanabinolo;
- g) per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xxx[PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- h) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM/xxx unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
- i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

³⁹ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, **qualora riguardino solo i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale o l'organizzazione comune dei mercati, rispettivamente all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] [...].**

Articolo 65

[...] Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative

1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, [...] gli impegni **o altri obblighi** relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto **o del sostegno** previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto è revocato, in toto o in parte **e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] non sono assegnati o sono revocati.**
2. **Inoltre**, qualora lo preveda la legislazione **settoriale agricola** [...], gli Stati membri impongono sanzioni **amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 66 e 77 bis. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui al titolo VI (articoli da 91 a 101)** [...].

[...]
3. Gli importi, **inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto** corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati [...], **fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 3.**

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

- a) le norme tecniche e le procedure connesse all'applicazione e al calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;**
- b) le procedure riguardanti il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi, nonché la loro applicazione in casi specifici di forza maggiore.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, qualora riguardino solo i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale o l'organizzazione comune dei mercati, rispettivamente all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].⁴⁰ La Commissione adotta atti giuridici distinti adeguati alle specificità di ciascun settore.

⁴⁰ **I riferimenti corretti saranno successivamente verificati con i giuristi linguisti.**

Articolo 66

[.../ Applicazione di sanzioni amministrative

1. [...]Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 65, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui al capo II del presente titolo (articoli da 68 a 78) e al titolo VI (articoli da 91 a 101) e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafi 3 e 3 bis.
 - a) [...]
 - b) [...]

c) [...]

d) [...]

e) [...]

f) [...]

g) [...];

h) [...];

i) [...]

2. [...]

[...]

[...]

[...]

2. Non sono imposte sanzioni amministrative:

- a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;**
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi;**
- c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;**
- d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;**
- e) se l'inadempienza è di scarsa entità, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera c);**
- f) in circostanze eccezionali definite dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.**

- 3. Le sanzioni amministrative si possono applicare al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.**
- 4. Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:**
- a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;**
 - b) il pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;**
 - c) la sospensione o la revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;**
 - d) l'esclusione dal diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o di beneficiarne.**
- 5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:**
- a) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200% dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;**
 - b) nonostante la lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 100% dell'importo ammissibile;**
 - c) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;**

d) la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d) possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.

6. Per tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e della specificità di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti i casi in cui le sanzioni amministrative non sono imposte, di cui al paragrafo 2, lettera f).

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche dettagliate per armonizzare l'attuazione del presente articolo in merito a:

- a) l'identificazione, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno, della sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5; il tasso specifico, anche in casi di inadempienza non quantificabile, che devono imporre gli Stati membri; l'applicazione e il calcolo di tale sanzione amministrativa;
- b) ove opportuno, l'utilizzo di avvertimenti prima dell'imposizione delle sanzioni amministrative;
- c) la soglia e ulteriori criteri per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza ai sensi del paragrafo 2, lettera e); nel fissare tale soglia, la Commissione assicura che essa non superi una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1%; per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3%;
- d) le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, qualora riguardino solo l'organizzazione comune dei mercati, all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica]⁴¹.

Articolo 66 bis

Competenze della Commissione in materia di sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica]

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme particolareggiate sulle modalità di sospensione dei pagamenti mensili, qualora gli Stati membri non trasmettano informazioni alla Commissione, non le trasmettano entro i termini o trasmettano informazioni inesatte laddove il regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] lo prevede. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica]⁴².

Articolo 67

Cauzioni

1. Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia [...] che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.
2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

⁴¹ I riferimenti corretti saranno successivamente verificati con i giuristi linguisti.

⁴² I riferimenti corretti saranno successivamente verificati con i giuristi linguisti.

3. [...] [...] È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti **norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione** relative a:
- a) [...]
 - b) il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;
 - c) le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
 - d) le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore **e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;**
 - e) le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione nell'ambito del pagamento di anticipi.
 - f) [...].
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
- a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;
 - b) le procedure per lo svincolo della cauzione;

b bis) le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato;

c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, **qualora riguardino solo i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale o l'organizzazione comune dei mercati, rispettivamente all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR] o all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] [...]**⁴³.

⁴³

I riferimenti corretti saranno successivamente verificati con i giuristi linguisti.

Capo II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 68

Campo di applicazione

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ([...] "sistema integrato").
2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34, [...] 35 **e 40 bis** del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] e, ove applicabile, dell'articolo [...] **31, lettere b) e c)**, del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

Articolo 69

Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
 - a) una banca dati informatizzata;
 - b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
 - c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

- d) domande di aiuto **e domande di pagamento;**
 - e) un sistema integrato di controllo;
 - f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.
2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio⁴⁵.
3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.
- 4. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.**

⁴⁴ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁴⁵ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

Articolo 70

Banca dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione **in corso, nonché ai 10 anni precedenti [...]. Tuttavia, laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di tali dati.** Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi [...] **quattro** anni civili consecutivi **e, per i dati relativi alle superfici investite a pascolo permanente, almeno agli ultimi cinque anni civili consecutivi.**

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Articolo 71

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala **1:10 000 e, dal 2016, su scala** 1:5000.

Tuttavia, gli Stati membri possono fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 acquisito in base a contratti a lungo termine concordati prima del 2012, tenendo conto di un opportuno margine di tolleranza.

2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico prima che i moduli di domanda di cui all'articolo 73 per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] siano forniti per l'anno di domanda 2019⁴⁶.

Quando applicano il primo comma, gli Stati membri possono decidere che il livello di riferimento includa elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Articolo 72

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

⁴⁶ *Questa frase sarà integrata dal seguente considerando: "Nello sviluppare il sistema di identificazione delle parcelle agricole, gli Stati membri potrebbero tener conto di eventuali informazioni fornite dagli agricoltori nelle loro domande relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in particolare l'identificazione da parte dell'agricoltore degli elementi caratteristici del paesaggio o di altre aree che potrebbero essere riconosciute come aree di interesse ecologico e, ove necessario, un'indicazione della dimensione di tali elementi e altre aree."*

Articolo 73

Domande di aiuto e domande di pagamento

1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento rispettivamente per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:
 - a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2;
 - b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
 - c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda il pagamento **diretto** per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

- 1 bis.** In deroga al [...] **paragrafo 1**, lettera a), gli Stati membri possono decidere che **le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o** che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. [...] **In tutti i casi, gli** agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione.

2. Gli Stati membri forniscono, anche **attraverso** mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto **e le domande di pagamento** indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande dell'anno precedente. Tuttavia, **per quanto riguarda** il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR/xxx, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.
3. Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 68 o altri regimi di sostegno e misure.
- 4. In deroga al regolamento CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, [del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini]⁴⁷, il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo è adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica.**

Articolo 74

Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema unico **per la** [...] registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

⁴⁷ **GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.**

Articolo 75

Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.

Articolo 76

Pagamento dei beneficiari

1. I pagamenti ai beneficiari nell'ambito dei regimi di sostegno [...] **di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD]** sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

I pagamenti **ai beneficiari nel quadro dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2** sono versati in non più di due rate **per ciascun regime di sostegno, misura o sottomisura** [...].

Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2. **Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli anticipi possono essere versati** anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità per quanto riguarda le domande per le quali sono stati versati gli anticipi a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75. **Gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui al paragrafo 1 possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 75.**
- 2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.**

Articolo 77

Poteri delegati

1. Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:
- a) le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato **oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] e nel regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].[...]**
 - b) [...]

2. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 73 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111,[...]
- a) [...]
- b) [...] **norme per la definizione** della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi; **tenuto conto dei loro vantaggi ecologici, tali norme consentono agli Stati membri di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella agricola, facciano automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine;**
- c) **norme per stabilire le tolleranze necessarie da applicare alle misurazioni effettuate dalle autorità nell'ambito sia dei controlli amministrativi che dei controlli in loco.**
[...]
- d) [...]
3. [...]

a) [...]

- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]

Articolo 77 bis

Applicazione di sanzioni amministrative

1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 65, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
2. Non sono imposte sanzioni amministrative:
 - a) se l'inadempienza è dovuta a cause di *forza maggiore*;
 - b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi;
 - c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
 - d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

- e) se l'inadempienza è di scarsa entità, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);
 - f) in circostanze eccezionali definite dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.
- 3. Le sanzioni amministrative si possono applicare al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.**
- 4. Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:**
- a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessata dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;
 - b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;
 - c) esclusione dal diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.
- 5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:**
- a) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

- b) nonostante la lettera a), per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il [50%] dell'importo della domanda di aiuto connessa al pagamento di cui al titolo III, capo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];
 - c) l'importo della sanzione amministrativa per un determinato anno di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100% dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;
 - d) l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.
6. Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e della specificità di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti i casi in cui le sanzioni amministrative non sono imposte, di cui al paragrafo 2, lettera f).
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche dettagliate per armonizzare l'attuazione del presente articolo in merito a:
- a) l'identificazione, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno, delle sanzioni amministrative dall'elenco di cui al paragrafo 4, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5; il tasso specifico, anche in casi di inadempienza non quantificabile, che devono imporre gli Stati membri; l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;

- b) ove opportuno, la soglia e ulteriori criteri per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza ai sensi del paragrafo 2, lettera e); nel fissare tali soglie, la Commissione assicura che esse non superino una soglia quantitativa espressa come valore nominale e/o percentuale della superficie determinata o dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore all'0,5%.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] rispettivamente⁴⁸.

Articolo 78

Competenze di esecuzione

La Commissione determina, mediante atti di esecuzione:

- a) gli aspetti essenziali, le **norme tecniche** [...] e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;
- b) gli aspetti essenziali, le **norme tecniche** e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e del sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;
- c) gli aspetti essenziali, **le norme tecniche** [...] e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;
- d) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 73, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

⁴⁸ **I riferimenti corretti saranno successivamente verificati con i giuristi linguisti.**

- e) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento;
- f) le definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;
- g) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;
- h) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 76[...].
- i) [...]

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, **qualora riguardino solo i pagamenti diretti o lo sviluppo rurale, rispettivamente** [...] all'articolo **xxx** del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] o **all'articolo xxx** del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] [...]⁴⁹.

⁴⁹ **I riferimenti corretti saranno successivamente verificati con i giuristi linguisti.**

Capo III

Controllo delle operazioni

Articolo 79

Campo d'applicazione e definizioni

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».
- 2. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella legislazione agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non sono soggette a tali controlli a norma del presente capo.**
3. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) "documenti commerciali": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
 - b) "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80

Controlli ad opera degli Stati membri

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto tra l'altro dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.
3. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.

Articolo 81

Obiettivi dei controlli

1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
 - a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
 - b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

- c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
 - d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità a disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 82

Accesso ai documenti commerciali

1. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3. Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.

4. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Articolo 83

Assistenza reciproca

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
- a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

- b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.
4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84

Programmazione

1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:
 - a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
 - b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.
5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.
6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. **Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 intesi a modificare il limite di 40 000 EUR.**

Articolo 85

Servizi speciali

1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:

- a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
- b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.

4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 86

Relazioni

1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.
2. Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

Articolo 87

Accesso all'informazione e controlli [...] della Commissione

1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
2. I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/99 e del regolamento (CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 88

Poteri della Commissione

1. [...]
2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:
 - a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
 - b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
 - c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;

- d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e il modo di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;
- e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;
- f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;
- g) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IV

Altre disposizioni su controlli e sanzioni

Articolo 89

Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione [...]

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'[...] **articolo 96, paragrafo 1** del regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] non etichettati in conformità alle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.
 2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. [OCM unica], sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.
 3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [OCM unica] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e in caso di violazione di tali norme applicano [...] sanzioni amministrative **proporzionate, efficaci e dissuasive**.
- 3 bis. In caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.**

4. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 recanti:
- a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri: [...];
 - b) norme sulle autorità e gli organismi di controllo e sul principio della cooperazione e assistenza reciproca tra di essi
 - c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.[...]
 - d) [...]

5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie per:

- a) le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo;**
- b) le procedure riguardanti la banca dati analitica di dati isotopici che consentirà di rilevare più facilmente le frodi e le banche dati degli Stati membri;**
- c) l'applicazione di sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive in caso di violazione delle norme nel settore vitivinicolo.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, qualora riguardino solo l'organizzazione comune dei mercati, all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di **menzioni tradizionali protette** di cui al regolamento (UE) n. [OCM unica].
2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. [OCM unica], in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.
3. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.
4. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:
 - a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
 - b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;

⁵⁰ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
- d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione [...] sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, **qualora riguardino solo l'organizzazione comune dei mercati,** all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

TITOLO VI

CONDIZIONALITÀ

Capo I

Campo di applicazione

Articolo 91

Principio generale

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti [...] le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione **amministrativa**.
2. La sanzione **amministrativa** di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente nella misura in cui:
 - a) l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; **e**
 - b) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario **e/o**
 - c) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Tuttavia **per quanto riguarda** le superfici forestali tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. [SR].

3. Ai fini del presente titolo per "azienda" si intendono tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro.

Articolo 92

Beneficiari interessati

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i premi annuali previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD]. [...] **La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui [...]** all'articolo 29, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Articolo 93

Regole di condizionalità

Le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- c) benessere degli animali.

Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri⁵¹.

[...]

[...]

⁵¹ Al momento dell'adozione del presente regolamento, la seguente dichiarazione sarà iscritta nel verbale del Consiglio: "Il Consiglio invita la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità."

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione [...] il 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Il comma precedente non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

Per tener conto delle disposizioni di cui ai due commi precedenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.

Inoltre la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 94

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, anche con mezzi elettronici, l'elenco delle regole di condizionalità da rispettare e le informazioni ad esse relative.

Capo II

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 96

Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f).

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini⁵² e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.
3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

⁵² GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 97

Applicazione della sanzione amministrativa

1. La sanzione **amministrativa** di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ([...] «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile **direttamente** al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. [OCM unica] ([...] "anni considerati").

2. **In caso** di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempimento di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione **amministrativa** si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni **amministrative** per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR, fatte salve le norme da adottare a norma dell'articolo 101.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4. La sanzione **amministrativa** non incide sulla legalità e sulla regolarità dei pagamenti ai quali si applicano riduzioni o esclusioni.

Articolo 98

Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, [...] Croazia e Romania

In Bulgaria e in Romania le sanzioni **amministrative** di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:

- a) dal 1° gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 **e i CGO da 6 a 8**;
- b) dal 1° gennaio 2016 per i CGO 4, **5, 9 e [...] 10**;
- c) dal 1° gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.

Articolo 99

Calcolo della sanzione amministrativa

1. La sanzione **amministrativa** di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. In caso di inadempienza **non intenzionale** per **semplice** negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare, **secondo il principio di proporzionalità**, fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100

Importi risultanti dalla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il [...] **25%** degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Articolo 101

Competenze di esecuzione [...]

1. [...] La Commissione [...] stabilisce, **mediante atti di esecuzione, modalità particolareggiate per quanto riguarda la definizione di** una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni **amministrative** connesse alla condizionalità, **di cui all'articolo 99,** tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria **e del calcolo e dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli da 97 a 99, anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.**
2. [...]

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

Comunicazioni

Articolo 102

Comunicazione di informazioni

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
 - a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
 - i) l'atto di riconoscimento;
 - ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
 - iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
 - b) per gli organismi di certificazione:
 - i) la denominazione;
 - ii) l'indirizzo;

- c) per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
- i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
 - ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
 - iii) [...]
 - iv) la dichiarazione [...] di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;
 - v) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.
3. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103

Riservatezza

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2185/96⁵³.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104

Poteri della Commissione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
 - i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica,
 - ii) la dichiarazione [...] di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;

⁵³ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

- iii) le relazioni di certificazione dei conti;
 - iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
 - v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;
 - vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 60;
- b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;
- c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Gli atti di esecuzione **di cui primo comma** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo II

Uso dell'euro

Articolo 105

Principi generali

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.

Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 106

Tasso di cambio e fatto generatore

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:

- a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
- b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità alle disposizioni del presente capo.
5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
 - b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
 - c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
 - d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107

Misure di salvaguardia e deroghe

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore **per il periodo strettamente necessario a salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione della legislazione dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:
- a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

- b) abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 108

Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro

1. Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

Capo III

Relazioni e valutazione

Articolo 109

Relazione finanziaria annuale

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 110

Monitoraggio e valutazione della politica agricola comune

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune. Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune, in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.

[...]

2. Le [...] **prestazioni** delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 sono misurate in relazione ai seguenti obiettivi:
- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
 - b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
 - c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3. **Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica rispetto agli obiettivi.**

3. Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della politica agricola comune nel modo seguente:

- a) **Per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx e l'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.**
- b) **Il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale sono effettuati conformemente agli articoli da 74 a 86 del regolamento (UE) n. SR/xxx.**

La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della politica agricola comune sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la politica agricola comune, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della politica agricola comune.

- [...]**4.** Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. **Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.**

La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, **tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi**, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

- [...]**5.** **Entro il 31 dicembre 2018**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **prima** relazione sull'applicazione del presente articolo, **in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della politica agricola comune.** Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della politica agricola comune sarà presentata entro il 31 dicembre 2021. [...]

Capo IV

Trasparenza

Articolo 110 bis

Pubblicazione dei beneficiari

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene:
 - a) fatto salvo l'articolo 110 ter, primo comma, del presente regolamento, il nome dei beneficiari come segue:
 - i) nome e cognome se si tratta di persone fisiche;
 - ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
 - iii) nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;
 - b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
 - c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dal FEAGA e dal FEASR percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;
 - d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

Articolo 110 ter

Soglia

Se l'importo dell'aiuto percepito in un dato anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo stesso Stato membro non pubblica il nome di detto beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.

Gli importi fissati da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità alle norme adottate in virtù dell'articolo 110 quinquies.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Articolo 110 quater

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità all'articolo 110 bis e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità alle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 104 quinquies

Poteri della Commissione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme:

- a) relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 110 bis e 110 ter;
- b) ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 110 quater;
- c) relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 111

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati **di cui agli articoli 20, 42, 48, 66, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 106 e 114** è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Il potere di **adottare gli atti delegati** di cui agli **articoli 20, 42, 48, 66, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 106 e 114** è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di sette anni** a decorrere dalla **data** di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.**
3. La delega di cui **agli articoli 20, 42, 48, 66, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 106 e 114** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli **articoli 20, 42, 48, 66, 67, 73, 77, 77 bis, 79, 84, 89, 93, 106 e 114** entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 112

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita **dal** [...] comitato dei Fondi agricoli [...]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riguardo agli atti di cui all'articolo 8, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 112 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali unicamente al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, gli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, al titolo IV, capi III e IV, ai titoli V e VI ed al titolo VII, capo III e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.
2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, capo III, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 113

Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 sono abrogati.

[...]

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 114

Disposizioni transitorie

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 113 a quelli stabiliti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardo ai casi in cui si applicherebbero deroghe alle norme previste nel presente regolamento.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alla transizione uniforme verso le nuove disposizioni contenute nel presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o, qualora riguardino solo i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale o l'organizzazione comune dei mercati, rispettivamente all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], all'articolo xxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o all'articolo xxxx del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

Articolo 115

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2013:

- a) gli articoli 7, 8 e 9;
- b) gli articoli 18, 42, 43 e 45 [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Portata minima del sistema di consulenza aziendale nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità, della protezione delle risorse idriche, della notifica delle malattie degli animali e delle piante e dell'innovazione, come previsto dall'articolo 12 [...], paragrafo 3, lettera c)

Requisiti, azioni e consulenze a livello dei beneficiari quali definiti dagli Stati membri, se pertinenti, nei seguenti campi:

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Informazioni sugli impatti previsti dei cambiamenti climatici nelle rispettive regioni, delle emissioni di gas serra delle relative pratiche agricole e del contributo del settore agricolo alla mitigazione di tali impatti attraverso migliori pratiche agricole e agroforestali e attraverso lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili in azienda e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'azienda agricola.
- Investimenti in immobilizzazioni materiali, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Ripristino del potenziale produttivo agricolo e introduzione di adeguate misure di prevenzione, come previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Forestazione e imboschimento, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Allestimento di sistemi agroforestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.

- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Biodiversità

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Investimenti in immobilizzazioni materiali, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Allestimento di sistemi agroforestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.

- Interventi agroambientali ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Protezione delle risorse idriche

- Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Uso corretto dei prodotti fitosanitari come previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Investimenti in immobilizzazioni materiali, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della gestione delle risorse idriche, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Notifica delle malattie degli animali e delle piante

- Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
- Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
- Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Innovazione

- Informazione su interventi finalizzati all'innovazione.
- Divulgazione di attività nel quadro della rete del [partenariato europeo per l'innovazione] di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Cooperazione prevista dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Regole di condizionalità di cui all'articolo 93

CGO: Criteri di gestione obbligatori

BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁵⁴	
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE	

⁵⁴ Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo	
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, compreso il divieto di bruciare le stoppie ⁵⁵	
		[...]	[...] ⁵⁶ [...]	
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze [...] e, a titolo facoltativo, misure per combattere [...] le <u>specie vegetali invasive.</u>	

⁵⁵ **L'obbligo può essere limitato a un divieto generale di bruciare le stoppie, ma uno Stato membro può decidere di imporre altri obblighi.**

⁵⁶ [...]

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ⁵⁷ e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5

⁵⁷

Attuato in particolare dal:

- regolamento (CEE) n. 2377/90: articoli 2, 4 e 5
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II sez. 4 (lettere g, h, j), sez. 5 (lettere f, h), sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d, e), sez. 9 (lettere a, c)),
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), allegato III, sezione X, capitolo 1(1),
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (I-4 e, g; II-2 a, b, e), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (1, 2), articolo 5, paragrafo 6, e
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4
